



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**e con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 2010**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnica-normativa .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	7
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza nella interpretazione .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'Accordo, dopo aver definito la categoria dei «film in coproduzione», riconosce agli stessi tutti i benefici accordati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese ai rispettivi film nazionali.

L'articolo 1 definisce il significato di «film in coproduzione» e stabilisce che ogni film coprodotto gode degli stessi vantaggi dei film nazionali.

L'articolo 2 individua le Autorità competenti nei due Paesi.

L'articolo 3 stabilisce che i coproduttori devono possedere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto il permesso e che gli stessi dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 4 fissa al 20 per cento del costo totale del film l'apporto minimo al progetto di coproduzione da parte di uno dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini italiani (inclusi i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea) o cittadini della Repubblica popolare cinese (inclusi

Hong Kong e le Regioni ad amministrazione speciale di Macao).

L'articolo 6 stabilisce che le riprese in esterni in un Paese che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario.

L'articolo 7 riguarda l'autorizzazione all'ingresso dei cittadini dell'altro Paese e l'importazione temporanea dell'attrezzatura cinematografica necessari alla realizzazione di una coproduzione.

L'articolo 8 stabilisce che il personale impiegato nella coproduzione debba rispettare la legislazione vigente nel Paese in cui le riprese hanno luogo, gli usi e i costumi, nonché il credo religioso.

L'articolo 9 definisce le modalità di effettuazione della post produzione.

L'articolo 10 stabilisce che il film coprodotto può essere distribuito e proiettato in pubblico solo dopo il rilascio del permesso di uscita in pubblico da parte dell'Autorità competente.

L'articolo 11 specifica che il film realizzato in coproduzione deve essere identificato come tale nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento e nei materiali pubblicitari e promozionali.

L'articolo 12 stabilisce che entrambe le Parti detengono i diritti d'autore del film coprodotto e che la ripartizione dei territori e dei proventi deve essere negoziata tra i coproduttori, in conformità ai rispettivi apporti.

L'articolo 13 riguarda l'accesso dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 14 precisa che gli organi competenti dei due Paesi esaminano l'applicazione dell'Accordo e si adoperano per la risoluzione di ogni eventuale problema.

L'articolo 15 stabilisce che le Autorità cinematografiche di entrambi i Paesi incoraggiano e sostengono l'attività di coproduzione.

L'articolo 16 prevede che le Autorità cinematografiche delle due Parti, con un successivo Scambio di Note, provvedono a fissare le norme di procedura per la coproduzione, nel rispetto delle legislazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi.

L'articolo 17 definisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, il periodo di validità, nonché i termini per il rinnovo o la denuncia dello stesso, e gli eventuali effetti sui progetti di coproduzione in corso di realizzazione alla data della scadenza o denuncia.

L'articolo 18, relativo alla data della firma dell'Accordo, stabilisce che lo stesso è redatto in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, e specifica che in caso di divergenza nell'interpretazione il testo in inglese è quello prevalente.

Per quanto concerne il disposto dell'articolo 10, si è preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione Esteri della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura in sede di esame, in seconda lettura, del disegno di legge in oggetto (Atto Camera n. 2265).

Pertanto, al fine di evitare eventuali interventi autorizzatori da parte delle Autorità cinesi, che avrebbero potuto delineare una forma di censura incompatibile con l'ordinamento italiano, si è addivenuti alla stipula di un'apposita Nota di interpretazione dell'articolo 10, volta ad evitare interventi censori a posteriori sulle opere prodotte.

Tale Nota, infatti, prevede che l'approvazione provvisoria data a sceneggiatura e progetto filmico non possa essere ritirata ad opera conclusa, salvo che l'opera completata si discosti in maniera sostanziale dal progetto approvato. È stato, altresì, stabilito un meccanismo di automatismo tra approvazione definitiva e concessione del permesso di uscita nelle sale.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese non prevede oneri finanziari da imputare al bilancio dello Stato.

Per tali considerazioni, dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

Il disegno di legge si ricollega al quadro normativo tipico previsto nell'articolo 80 della Costituzione.

Per quanto attiene all'incidenza della norma proposta sulle leggi e sui regolamenti vigenti, si fa presente che non si prevede di dover porre in essere regolamenti né altri atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per darvi attuazione.

Il presente disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il presente disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali.

Vi è assenza di rilegificazione e piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

L'Accordo non innova la legislazione vigente, tenuto conto che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche» prevede espressamente la stipula di accordi di coproduzione cinematografica.

Non risultano altri disegni di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

## II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

Si ritiene che l'intervento in oggetto non susciti aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul provvedimento in oggetto.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

## III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

Il testo in questione non presenta nuove definizioni normative ed è coerente con quelle già in uso.

Nel testo non ricorrono riferimenti normativi, novelle legislative o effetti abrogativi di norme in vigore.

Non si riscontra nell'atto in oggetto alcuna disposizione con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (di seguito denominati "le parti"), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformità alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Per "film in coproduzione" si intende un film che è co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. "I film in coproduzione" includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale).

Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sarà considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficerà di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.

**ARTICOLO 2**

I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorità dei due Governi. L'Autorità competente per il Governo della Repubblica Italiana è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo

**Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorità competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese è il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.**

**Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalità per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.**

### **ARTICOLO 3**

**I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacità professionali e un forte supporto finanziario.**

### **ARTICOLO 4**

**I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non può essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.**

### **ARTICOLO 5**

**I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovrà essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto**

**della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorità di entrambe le parti.**

Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.

#### ARTICOLO 6

Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.

#### ARTICOLO 7

Ogni parte assicurerà all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.

#### ARTICOLO 8

Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovrà rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.

#### ARTICOLO 9

La post-produzione di film in coproduzione dovrà essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, è necessaria l'approvazione delle competenti Autorità di entrambi i Paesi.

#### ARTICOLO 10

Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di

ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente.

#### ARTICOLO 11

Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sarà identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurerà in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.

#### ARTICOLO 12

I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film co-finanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sarà negoziata in conformità ai loro rispettivi apporti finanziari.

#### ARTICOLO 13

I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e ciò deve essere dichiarato alle competenti Autorità del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

#### ARTICOLO 14

L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorità del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.

**ARTICOLO 15**

Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorità di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinché i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.

**ARTICOLO 16**

L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, *Le Norme di Procedura* per le coproduzioni, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.

**ARTICOLO 17**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sarà valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sarà tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza.

Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorità di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo.


Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.

#### ARTICOLO 18

Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA


FIRMA:



(Giuliano Urbani)

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

FIRMA:



(Zhao Shi)

NOTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Con riferimento all'Accordo di Co-produzione Cinematografica fra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese sottoscritto in data 4 dicembre 2004 (di seguito denominato "l'Accordo"), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema e il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (di seguito complessivamente indicate come le "Autorità"), quali autorità dei due Governi competenti ad approvare i film in co-produzione, sottoscrivono la presente nota a chiarimento ed interpretazione dell'Articolo 10 dell'Accordo.

L'Articolo 10 prevede: "Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorità di entrambe le Parti. Il film può essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico è accordato dall'Autorità competente".

Le Autorità con la presente nota, a chiarimento di detta previsione, precisano che la sceneggiatura e il progetto filmico, presentati dai coproduttori, dovranno essere, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 2 e dell'Articolo 10 dell'Accordo, preventivamente approvati, in via provvisoria, dall'Autorità di ciascun paese. Ognuno dei due paesi, ai fini della concessione dell'approvazione provvisoria e di quella definitiva, applicherà le proprie regole interne relative alla valutazione dell'intero dossier (comprensivo della sceneggiatura) prodotto dai coproduttori. Una volta concessa l'approvazione provvisoria, l'approvazione definitiva del film verrà sempre concessa salvo che dall'esame del film realizzato risulti la mancata conformità sostanziale dell'opera filmica ultimaia rispetto alla sceneggiatura ed al progetto di film in coproduzione precedentemente valutati ed approvati in sede preventiva dalle Autorità di entrambi i Paesi. L'approvazione definitiva comporta automaticamente la concessione del permesso di uscita in pubblico del film all'interno ed all'esterno di ciascun paese.

La presente nota entrerà in vigore alla data in cui l'ultima delle due parti avrà apposto la firma e verrà firmata in tre originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e cinese, tutti i testi facende ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER LA PARTE ITALIANA

FIRMA:



Direttore Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Giuliano Blandini

Data: 19 MAR. 2008

PER LA PARTE CINESE

FIRMA:




Direttore Generale per il Cinema dell'Amministrazione Statale per Radio, Film & Television

Tong Gang

Data: 2008. 4. 10

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione Generale per il Cinema
23 MAR. 2008
<b>ARRIVO</b>



**AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (hereinafter referred to as "the parties") have, in order to promote their cultural exchanges and their film and television co-productions, in line with the national legislation and regulations in force in the two countries, through friendly negotiations, agreed as follows:

**ARTICLE 1**

A "co-production film" refers to a film that is co-financed and jointly produced by producers of the two countries in and out of the territories of the Italian Republic and the People's Republic of China. "Co-production films" include feature films, animation films, science films and documentaries (including TV films and digital films).

Each co-financed and jointly produced film undertaken under this Agreement shall be considered as national film by and in each of the two countries and is entitled to avail of all rights and benefits from the national legislation and regulations in force in the two countries.

**ARTICLE 2**

Co-production films must be approved by the competent Authorities of the two Governments. The competent Authority for the Government of the Italian Republic is the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Department of Entertainment and Sport - General Management of the Cinema; the competent Authority for the Government for the People's Republic of China is the Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.

As far as the People's Republic of China is concerned, formalities for approval are handled by China Film Co-production Corporation.

**ARTICLE 3**

Producers and studios involved in film co-production between the two countries must have been registered as legal entity or, as far as the People's Republic of China is concerned, have been granted permit, and have good professional ability and strong financial backing.

**ARTICLE 4**

Producers and studios of the two countries shall decide on the percentage of financial contribution of each party and co-production patterns accordingly through consultation and agreement. This percentage cannot be inferior to twenty (20) percent of the film cost.

**ARTICLE 5**

The producers, writers, directors, leading actors and technicians involved in the co-production must be citizens of the Italian Republic (including nationals of member States of the European Union) or citizens of the People's Republic of China (including Hong Kong and Macao Special Administrative Regions), or permanent residents of either of the two parties. The proportion of the technical and artistic cast of each party shall be negotiated between the two producers in accordance with the script before the project is submitted to the competent Authorities of both parties for approval.

Even without technical and artistic contributions, only financial co-productions are allowed.

**ARTICLE 6**

Location shooting in a country not participating in the co-production may be approved if the script or the action so requires and if technicians from one or both parties take part in the shooting.

**ARTICLE 7**

Each party shall secure the other party the temporary entry visas for personnel and customs clearance for equipment and film stocks needed in the co-production.

**ARTICLE 8**

The co-production crews from both parties shall abide by the Constitution, laws and regulations, and respect the ethnic cultures, religious beliefs and local customs and conventions of the country where location shooting takes place.

**ARTICLE 9**

The laboratory work of co-production films shall be done in the country where location shooting takes place. Unless it needs to be done in the other party's country or, for particular reasons, in a country not participating in the co-production, it must be approved by the competent Authorities of both countries.

**ARTICLE 10**

After it is completed, a co-financed and jointly produced film must be examined and approved by the competent Authorities of both parties. The film can be released and shown in and out of each country only when the release permit is granted by the competent Authority.

**ARTICLE 11**

A co-financed and jointly produced film shall be identified in its credits as a co-production between the two parties. Such identification shall appear in a separate credit title at any screenings, festivals and events, and in all advertising and promotional materials.

**ARTICLE 12**

The co-producers jointly own the copyrights of each co-financed and jointly produced film. The sharing of territories and receipts between the co-producers shall be negotiated in accordance with their respective financial contributions.

**ARTICLE 13**

The co-producers shall agree and work together to make the co-financed and jointly produced film access to international film festivals, and this must be reported to the competent Authorities of the Chinese Government for file 30 days before the event starts.

**ARTICLE 14**

The handling organization, designated by the competent Authorities of the Government of the People's Republic of China and, for the Government of the Italian Republic, the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Department of Entertainment and Sport - General Management of the Cinema, shall examine the implementation of this Agreement and strive to resolve any problems in its implementation.

**ARTICLE 15**

To expand the film co-production between the two countries, the competent Authorities of both parties encourage and support their own producers and studios to make films in the territory of the other party, and strive to ensure any possible assistance for them.

**ARTICLE 16**

The handling organization for China and the General Management of the Cinema for Italy shall jointly establish, through a subsequent exchange of notes, *The Rules of Procedures* for co-productions taking into account the laws and regulations in force in the Italian Republic and the People's Republic of China.

**ARTICLE 17**

This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications with which each of the contracting Parties shall notify the other of the completion of any domestic procedure for giving effect to this Agreement and it shall be valid for a period of five years from the date of its validity. A tacit renewal of this Agreement for a period of three years shall take place unless either or both Parties give written notice of termination six months before the expiry date.

Co-productions which have been approved by the competent Authorities of both parties and which are in progress at the time of notice of termination of

this Agreement by either party shall continue to benefit fully until completion from the provisions of this Agreement.


After expiry or termination of this Agreement, its terms shall continue to apply to the division of revenues from completed co-productions.

ARTICLE 18

This Agreement is signed at Beijing on December 4<sup>th</sup>, 2004 in two originals, each in the Italian, English and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC


SIGNATURE:



(Giuliano Urbani)

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

SIGNATURE:



(Zhao Shi)

Explanatory note to Article 10 of the Agreement on Film Co-production Between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China.

With reference to the Agreement on Film Co-production Between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China, signed on the 4<sup>th</sup> of December 2004 (hereinafter referred to as "the Agreement"), the Ministry of Cultural Heritage and Activities - General Management of Cinema, and the Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television (hereinafter jointly referred to as "the Authorities") as the bodies appointed by the two Governments as competent for the approval of co-production films, undersign the present note as a clarification and explanation to the Article 10 of the Agreement.

Article 10 reads: "After it is completed, a co-financed and jointly produced film must be examined and approved by the competent Authorities of both Parties. The film can be released and shown in and out of each country only when the release permit is granted by the competent Authority."

With this note intended as a clarification of the above prescriptions, the Authorities specify that, as stated in Articles 2 and 10 of the Agreement, the script and the project of a film presented by the co-producers must be first provisionally approved by the Authority of each country. For the purpose of obtaining provisional and definitive approval, each Authority, in evaluating the whole dossier (including the film script) presented by the co-producers, will apply its own internal rules and regulations. Unless an inspection of the finished film product will reveal a substantial lack of conformity between the completed film work and the script and the film project in co-production evaluated and approved provisionally by the Authorities of both countries, the provisional approval will always be followed by the definitive approval. Said definitive approval will result automatically in the granting of the permit for public release of the film in and out of each country.

This Explanatory note will be effective immediately upon the date of the last signature and will be signed in three originals, each in the Italian, English and Chinese languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN PARTY

SIGNATURE:



Director General of Department of Cinema, Ministry of Cultural Heritage and Activities  
Gaetano Blandini

Date: 19 MAR. 2008

FOR THE CHINESE PARTY

SIGNATURE:



Director General of Film Bureau, State Administration of Radio, Film & Television

Tong Gang

Date: 2008.4.10

